

Avv. Niccolò Grossi
patrocinante in Cassazione
pec: niccolo.grossi@firenze.pecavvocati.it

Avv. Federico Grossi
pec: federico.grossi@firenze.pecavvocati.it

Firenze, 23/06/2017

Gentile Prof. Alessandro Artini

Su Sua richiesta di esporLe il mio parere in ordine alle possibili conseguenze della mancata volontaria compilazione del portfolio finalizzato al compimento della procedura che dovrebbe portare all'assegnazione del bonus destinato ai Dirigenti Scolastici, osservo quanto segue:

ovviamente la materia non ha precedenti giurisprudenziali, trattandosi di normativa entrata in vigore di recente e, soprattutto, il cui percorso ivi previsto non è stato ancora portato a termine nemmeno per la prima volta.

Per rispondere, si dovrà quindi far affidamento sul dato normativo di inquadramento dei doveri e obblighi a carico dei Dirigenti scolastici (che chiameremo **ottica disciplinare**); orbene, accantonati subito i doveri primari della funzione principale, perché la compilazione del portfolio a fini di eterovalutazione - prevista solo *in melius* - non può essere ricompresa fra essi, resta casomai da esaminare se l'obbligo di risposta ad una richiesta, in sostanza, di dati ed elementi, possa essere inquadrata come "*prestazione straordinaria*" (Art. 19/1 CCNL 11/04/06), o *similia*.

A mio parere, non trattandosi di attività straordinaria, accessoria e relativa ad un mansionario tipico e tipizzato rispetto a quello del DS, la risposta a tale domanda è che non esista un obbligo giuridico di risposta, e tale opinione rimane anche analizzando la questione sotto un altro profilo (che definiremo del **buon andamento sotto il profilo procedimentale ed erariale**), cioè quello dell'eventuale ostacolo alla realizzazione di un procedimento amministrativo con il provvedimento finale del bonus.

Anche in questo caso, a parere dello scrivente manca l'elemento fondamentale, e cioè il danno per la p.a., laddove, al più, la mancata comunicazione dei dati, porterà all'estromissione del soggetto in questione dal novero dei premiabili, con ciò: o andando a favorire un terzo soggetto, o determinando la mancata assegnazione del bonus economico. In ogni caso, quindi, al peggio, un gioco a somma zero sotto il profilo erariale.

Avv. Niccolò Grossi

STUDIO LEGALE GROSSI
PIAZZA BECCARIA 7 - 50121 FIRENZE
TEL. 055.5001781 - FAX.055.4624465
Mail: avvocatigrossi@gmail.com

Avv. Nicolò Grossi
patrocinante in Cassazione
pec: niccolo.grossi@firenze.pecavvocati.it

Avv. Federico Grossi
pec: federico.grossi@firenze.pecavvocati.it